



SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Segreteria provinciale di Verona

sito web www.snalsverona.it

Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel 045915777 fax 045915907 verona@snals.it

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel 0442601546 legnago.snals@gmail.com

SCHEDA

dello Snals Confasal di Verona



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

DIPENDENTI SCUOLA NATI/E ENTRO 31/08/1956
SERVE VALUTARE RICHIESTA TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
ALLA PROPRIA SCUOLA SCADENZA 31/08/2020 ←


per evitare CESSAZIONE D'UFFICIO DAL 01/09/2021
senza i requisiti per pagamento pensione anticipata o di vecchiaia

sentenza CORTE DI CASSAZIONE n. 11008 del 09/06/2020 ←

E' stata pubblicata la sentenza CORTE DI CASSAZIONE n. 11008 del 09/06/2020 che si può scaricare dal seguente link:

<http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/>

scrivendo:11008/2020 e cliccando su "cerca"



The screenshot shows the search interface of the Corte Suprema di Cassazione. The header features the logo and the text 'CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE'. Below the header, there is a search bar with the text '11008/2020'. To the left of the search bar is a 'Cerca' button, and to the right is a dropdown menu for 'Ordina per' set to 'data pubblicazione (auto)'. Two green arrows point to the 'Cerca' button and the search input field respectively.

Tale sentenza, pur trattando il caso di un dipendente del comparto SANITA' con varie motivazioni rende chiarezza anche ai COLLOCAMENTI A RIPOSO D'UFFICIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (quindi SCUOLA compresa) ed in particolare


ha sentenziato **l'obbligo** da parte della Pubblica Amministrazione

di collocare a riposo d'ufficio i pubblici dipendenti al compimento **del 65° anno di età**

a prescindere dall'anzianità di servizio

in mancanza di domanda di trattenimento in servizio fino al compimento del 67° anno di età oppure fino alla maturazione diritto pensione anticipata.

Nelle pagine seguenti sono indicate le norme finora in vigore per il COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO NEL COMPARTO SCUOLA



CESSAZIONE D'UFFICIO

Sono interessati alla cessazione d'ufficio dal 01/09/2021
i dipendenti scuola nati entro 31/08/1954

cioè con 67 anni di età compiuti entro il 31/08/2021

NOTA:PER I/LE NATI/E DAL 01/09/1954 AL 31/12/1954

(che al 31/12/2021 maturano 67 anni di età),

la cessazione dal 01/09/2021 E' SOLO A DOMANDA.

Sono pure interessate alla cessazione d'ufficio dal 01/09/2021

le dipendenti scuola d'infanzia(lavoro gravoso) nate entro 31/01/1955

cioè con 66 anni e 7 mesi di età compiuti entro il 31/08/2021

in servizio in sc.infanzia da almeno sette anni nei dieci precedenti pensionamento
e con anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni entro 31/08/2020.

NOTA:PER LE NATE DAL 01/02/1955 AL 31/05/1955

(che al 31/12/2021 maturano 66 anni e 7 mesi di età),

la cessazione dal 01/09/2021 E' SOLO A DOMANDA.

NOTA



Nella eventualità di mancanza al 31/08/2021 dei 20 anni di contributi (oppure di 30 anni per ins.scuola d'infanzia)

**E' POSSIBILE RICHIEDERE(come spiegato nella pag.seguente)
LA PERMANENZA IN SERVIZIO.**

RICHIESTE DI PERMANENZA IN SERVIZIO

E' PREVISTA UNA SOLA POSSIBILITA' DI PROROGA:

**FINO A L RAGGIUNGIMENTO CONTRIBUZIONE MINIMA NON POSSEDUTA
ALLA DATA DI CESSAZIONE D'UFFICIO PER ETA'**

(ai sensi art. 16, comma 3, del D.Lgs 503/92 recepito dall'art. 509 comma 3 del D.Lgs 297/94)

Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo continuano

ad essere presentate in forma cartacea entro la scadenza stabilita dal Min.Istruz.

Ne consegue che nel 2021 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli

soggetti che,compiendo 67 anni(oppure 66aa 7mm ins.sc.infanzia) di età entro il 31 agosto 2021,

non sono in possesso di 20 anni (oppure 30 anni ins.sc.infanzia)di anzianità contributiva entro tale data.

NOTA



E' possibile chiedere il trattenimento in servizio fino al 71° anno età (70 anni +1 anno

adeguamento speranza vita vedasi par.2.3.1 Circ.n. 2 del 19/02/2015 della Funzione Pubblica)

per raggiungere il minimo contributivo (20 anni)

L'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e succ.modifiche ha tuttavia previsto che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti

didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti

per la quiescenza, possa chiedere di essere trattenuto in servizio per

non più di TRE anni.Il trattenimento è autorizzato, con provvedimento motivato, dal

Dirigente scolastico e dal Direttore Generale dell'ufficio Scolastico Regionale.

CESSAZIONE D'UFFICIO (COATTA)

POSSIBILI DUE CASI:

1) art. 2, comma 5°, del decreto-legge n. 101/2013 (anche senza esubero)

2) art. 72 comma 11 della legge 133/2008 (esubero provinciale o nazionale)

art. 72 comma 11 della legge 133/2008 (esubero provinciale o nazionale)

La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

può essere esercitata, con preavviso di sei mesi, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi:

- al compimento, entro il 31 agosto 2021, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11°, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

QUINDI.....


in merito alla CESSAZIONE D'UFFICIO (COATTA)

si possono verificare i seguenti 2 casi:

CASO A

TUTTO il personale nato entro il 31/08/1956 e precedentemente che ENTRO IL 31/08/2021 compie 65 ANNI DI ETA' ED entro il 31 agosto 2021 matura un'anzianità contributiva, rispettivamente, di 42 anni e 10 mesi (uomini) o di 41 anni e 10 mesi(donne)

DOVRA' ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COLLOCATO A RIPOSO D'UFFICIO



come previsto dall'articolo 2, comma 5°, del decreto-legge n. 101/2013 convertito in legge dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125

anche senza accertare situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2021 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.



CASO B

TUTTO il personale ANCHE CON MENO DI 65 ANNI DI ETA' che entro il 31 agosto 2021 matura un'anzianità contributiva, rispettivamente, di **42 anni e 10 mesi (uomini)** o **di 41 anni e 10 mesi(donne)**
POTRA' SUBIRE (non DOVRA' SUBIRE)

(quindi..... è una possibilità NON un obbligo)

ai sensi art.72 comma 11 della legge 133/2008

la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

da esercitare, con preavviso di **sei mesi**, anche nei confronti del

personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando

i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi

SOLO DOPO AVER ACCERTATO una situazione di esubero

del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza

dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale

Il personale scuola interessato deve aver compiuto in ogni caso al 31/08/2021

 **62 anni di età** come precisato nel par.3.1 Circ.n. 2 del 19/02/2015 della Funzione Pubblica

Sentenza CORTE DI CASSAZIONE n. 11008 del 09/06/2020

Come riportato di seguito la Corte di Cassazione ha chiarito:

Successivamente, nel corso degli anni '70, principalmente per l'esigenza di ridurre il preoccupante fenomeno della disoccupazione, è stato ristabilito in via generale il pensionamento al sessantacinquesimo anno d'età. Così il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), all'art. 4 (Cessazione dal servizio per limiti di età) ha previsto che: "Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età".

9.6. Pur dunque con la possibilità di procrastinare la cessazione dal servizio al fine di conseguire l'anzianità minima, il limite ordinamentale per la permanenza in servizio, previsto a 65 anni, è rimasto quello fissato, in via generale, dal DPR n. 1092 del 1973, art. 4, per i dipendenti statali e dal DPR n. 761 del 1979, art. 53, per il personale sanitario (si veda anche la L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 4, per i dipendenti degli enti pubblici). Tale limite non è stato modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, comma 6, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e costituisce soglia non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata (si veda quanto precisato del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, art. 2, comma 5, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, che ha fornito l'interpretazione autentica del D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 4, secondo periodo).

9.7. Quindi il collocamento a riposo d'ufficio nella pubblica amministrazione è obbligatorio al compimento dei 65 anni del dipendente. Tale limite può essere superato solo per consentire al lavoratore il perfezionamento del diritto ad una prestazione pensionistica.

Tale interpretazione, oltre che imposta dalla collocazione sistematica della norma, è altresì coerente con la previsione generale di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 1092 del 1973 sopra ricordato che ha stabilito il limite dei sessantacinque anni tanto per gli impiegati civili di ruolo quanto per quelli non ruolo.

Detto limite poteva essere superato solo mediante la manifestazione nei tempi e nei modi previsti, della volontà di rimanere in servizio.

... si veda l'art. 72, Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, comma 7, che ha aggiunto del d.lgs. n. 503 del 1992, art. 16 comma 1, i seguenti periodi: "In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento".

Si riporta nella pagina successiva l'art.72-comma 7°- D.L. n.112/2008

Art. 72

Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento."

Anche il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n.10/2008

ha precisato che la domanda di trattenimento in servizio DEVE essere presentata alla propria Amministrazione

dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento

e il trattenimento in servizio può avere la durata MASSIMA DI UN BIENNIO;

CONSEGUENZE Sentenza CORTE DI CASSAZIONE n. 11008 del 09/06/2020

IN ATTESA CHE: il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Istruzione
espongano il loro orientamento su tale sentenza della Corte di Cassazione

e SENZA VOLERE CREARE "IMMOTIVATI" ALLARMISMI 

I/LE DIPENDENTI SCUOLA NATI/E ENTRO 31/08/1956

DEVONO VALUTARE LA RICHIESTA TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

ALLA PROPRIA SCUOLA SCADENZA 31/08/2020

per evitare CESSAZIONE D'UFFICIO DAL 01/09/2021

senza i requisiti per pagamento pensione anticipata o di vecchiaia

...in altre parole..... 

I/LE DIPENDENTI SCUOLA NATI/E ENTRO 31/08/1956

in mancanza di una domanda di trattenimento in servizio "potrebbero"

essere COLLOCATI/E A RIPOSO D'UFFICIO DAL 01/09/2021

e se tali dipendenti NON HANNO RAGGIUNTO I REQUISITI PER L'ACCESSO

ALLA PENSIONE ANTICIPATA O DI VECCHIAIA

non possono avere il pagamento della pensione da parte

della sede INPS CASSA STATO competente.

....esempi.....



Una docente di scuola media nata entro il 31/08/1956 al 31/08/2021

NON HA i requisiti per la pensione anticipata

42 anni e 10 mesi (uomini) o di 41 anni e 10 mesi(donne)

e NON HA PRESENTATO ENTRO IL 31/08/2020

DOMANDA DI PERMANENZA IN SERVIZIO.


In base alla Sentenza CORTE DI CASSAZIONE n. 11008 del 09/06/2020 sarà collocata a riposo d'ufficio dal 01/09/2021,.....ma.....

non può avere il pagamento della pensione da parte della sede INPS CASSA STATO competente.

....rimedi.....

Per avere il pagamento della pensione dovrebbe chiedere l'autorizzazione ai VERSAMENTI VOLONTARI, ma.....se manca 1 anno di contributi

dovrebbe pagare più di € 12.000



....altro esempio.....



Una docente di scuola primaria nata entro il 31/08/1956 al 31/08/2021

NON HA i requisiti per la pensione di vecchiaia

ha ad esempio 34 anni di contributi ma non 67 anni di età

e NON HA PRESENTATO ENTRO IL 31/08/2020

DOMANDA DI PERMANENZA IN SERVIZIO.

In base alla Sentenza CORTE DI CASSAZIONE n. 11008 del 09/06/2020
sarà collocata a riposo d'ufficio dal 01/09/2021,.....ma.....

non può avere il pagamento della pensione da parte della sede INPS CASSA STATO competente.

....rimedi.....

Nessuno, deve aspettare fino al compimento del 67° anno di età per avere il pagamento della pensione di vecchiaia da parte dell'INPS

Cassa Stato sede competente.

QUINDI.....che fare?.....

IN ATTESA CHE: il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Istruzione
espongano il loro orientamento su tale sentenza della Corte di Cassazione
e SENZA VOLERE CREARE "IMMOTIVATI" ALLARMISMI
considerato che "scopo" di un sindacato
è quello di tutelare i lavoratori
si consiglia
ai/alle DIPENDENTI SCUOLA NATI/E ENTRO 31/08/1956
di valutare la propria situazione previdenziale
e se necessario, "a propria tutela" presentare
domanda di permanenza in servizio alla propria
scuola entro il 31/08/2020
utilizzando il modulo "consigliato" e riportato
nella pagina seguente.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: **DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO**

ai sensi art.72-comma 7- D.L.112/2008 convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133

e della circolare n.10/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica

a TITOLO DI TUTELA dopo sentenza CORTE DI CASSAZIONE n. 11008 del 09/06/2020

Il/La sottoscritto/a

DIPENDENTE

nato/a a _____ il _____

e residente a _____

titolare presso _____

in servizio presso _____

in qualità di _____

CONSIDERATO CHE:

LA CORTE DI CASSAZIONE con sentenza n. 11008 del 09/06/2020

ha sentenziato l'obbligo da parte della Pubblica Amministrazione

di collocare a riposo d'ufficio i pubblici dipendenti al compimento **del 65° anno di età**

a prescindere dall'anzianità di servizio

in mancanza di domanda di trattenimento in servizio fino al compimento

del 67° anno di età oppure fino alla maturazione diritto pensione anticipata;

CONSIDERATO CHE:

il/la sottoscritto/a entro la data del **31/08/2021 compirà**

il 65° anno di età,ma non matura i requisiti per l'accesso alla

pensione anticipata oppure di vecchiaia;

CONSIDERATO CHE:

il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n.10/2008

ha precisato che la domanda di trattenimento in servizio

DEVE essere presentata alla propria Amministrazione

dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età

per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento

e il trattenimento in servizio può avere la durata MASSIMA DI UN BIENNIO;

segue nella pagina successiva . / .

IN ATTESA CHE:

il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Istruzione
espongano il loro orientamento su tale sentenza della Corte di Cassazione;

**AL FINE DI: NON AVERE INTERRUZIONE TRA IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO
E IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE;**

C H I E D E

a TITOLO DI TUTELA dopo sentenza CORTE DI CASSAZIONE n. 11008 del 09/06/2020

IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

ai sensi art.72-comma 7- D.L.112/2008 convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133
e della circolare n.10/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
***fino al raggiungimento del diritto alla pensione
anticipata oppure alla pensione di vecchiaia.***

***La presente domanda è presentata entro i 12 mesi
precedenti il compimento del limite di età dei 65 anni,
per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.***

Data

Firma

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco [http](http://) :// per aprire il LINK)

Corte Cassazione <http://www.corteccassazione.it>

DPR N.1092/1973 <https://www.gazzettaufficiale.it/atto/ser>

D.L.N.112/2008 <https://www.gazzettaufficiale.it/atto/ser>

CIRC.10/2008 FUNZ.PUBB. <http://www.funzpubb.it>

AVVERTENZA

Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO
*Si deve salvare o scaricare il file pdf in una cartella e poi aprirlo
ed in tal modo i links "funzionano".*



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

mercoledì 1 luglio 2020

19:21:38